



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COPIA

N° 44

Adunanza ordinaria in Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Randagismo e canile Canalba.

L'anno **duemilaundici** addì **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Convocati a seduta per oggi, nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, i Consiglieri comunali

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO		X
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA	X	
10) DI STANISLAO AUGUSTO		X
11) IUSTINI MARCO		Vacante*
12) COLONNELLI RICCARDO	X	
13) CECCHINI GRAZIELLA	X	

*Seggio resosi vacante per decesso del Consigliere Iustini Marco

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, gli Assessori:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lettera a), delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Comunale **Dott.ssa Gabriella Mariotti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Leandro Pollastrelli - Sindaco** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i signori:

Il Sindaco Presidente relaziona nel seguente modo

Lo sviluppo urbano e l'abbandono irresponsabile degli animali d'affezione da parte dell'uomo alimenta il fenomeno del **randagismo**, che negli ultimi decenni ha assunto dimensioni preoccupanti.

Gli animali vaganti sul territorio, in particolare quello urbano, oltre a determinare tutta una serie di rischi di carattere igienico-sanitario, rappresentano un costante pericolo di aggressione per le persone e, inoltre, costituiscono sempre più spesso causa di incidenti stradali.

In tutte queste ipotesi, si pone il problema di individuare il soggetto responsabile, a cui i cittadini - utenti della strada possono rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di animali randagi e chi è tenuto alla loro custodia.

La questione si presenta di non facile soluzione, dal momento che coinvolge la struttura amministrativa pubblica, all'interno della quale non sempre è agevole distinguere, tra le diverse figure soggettive che la compongono, quella tenuta a rispondere dei danni in ragione delle proprie attribuzioni.

Difficoltà ancora più accentuate in un settore come quello sanitario pubblico, disciplinato a livelli diversi, nazionale e regionali.

Il quadro normativo

La legge affida i compiti di controllo e di contenimento del fenomeno del **randagismo** alla pubblica amministrazione.

La disciplina di riferimento in materia è contenuta nella Legge 281/91 (*Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*) così come integrata dalla l. 244/2007.

L'art. 2, in particolare, individua in maniera dettagliata gli strumenti da adottare per arginare il fenomeno del **randagismo**, distribuendo le diverse funzioni tra Comuni e Servizi veterinari presso le Unità sanitarie locali (soppresses dal D.lgs. 502/92 e sostituite dalle Aziende sanitarie locali): agli Enti comunali spettano le competenze per la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e dei rifugi per cani, mentre alle A.s.l. incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria.

L'art. 3 della stessa legge-quadro, poi, attribuisce alle singole Regioni il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai Comuni ed alle A.s.l.

In attuazione di tale delega, quasi tutte le Regioni, seppur con notevole ritardo, hanno adottato proprie leggi in materia, devolvendo in linea di massima le competenze sul controllo ed il recupero dei cani randagi ai servizi veterinari presso le A.s.l., secondo le indicazioni del legislatore nazionale.

La regione Abruzzo ha provveduto in merito con legge n. 86 del 21.09.1999.

Nel 2007 la legge 281/91 così come integrata dalla l. 244, all'art. 4 dispone l'obbligo dei Comuni, singoli o associati, e le comunità montane per il risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

La stessa norma come integrata dall'art. 2 comma 371 della legge 244/2007 dispone che i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

Legittimazione passiva

La questione fondamentale da affrontare in tema di **randagismo** attiene alla individuazione del soggetto pubblico legittimato a rispondere dei danni provocati da animali randagi a persone o cose

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti orientamenti:

il primo propende per una responsabilità esclusiva dei Servizi veterinari presso A.s.l. territorialmente competenti, con esclusione, dunque, della legittimazione passiva degli Enti locali; il

secondo, invece, accanto alla responsabilità delle A.s.l., riconosce una responsabilità solidale anche dei Comuni.

In ordine al primo orientamento, va richiamata la **sentenza n. 27001 del 2005 della Corte di Cassazione**, nella quale i giudici **di** legittimità affrontano una controversia relativa a lesioni fisiche provocate da un branco **di** cani randagi, per le quali la Corte **di** Appello **di** Lecce aveva riconosciuto la responsabilità in solido **di** Comune e A.s.l.

Per quanto attiene, invece, al secondo orientamento, il riferimento giurisprudenziale principale è dato dalla **sentenza della Cassazione n. 10638 del 2002**, con la quale i giudici **di** legittimità, in relazione ad un episodio simile a quello prima richiamato, hanno affermato la responsabilità solidale del comune e della A.s.l. territorialmente competente.

Nella parte motiva della sentenza, la suprema Corte, pur riconoscendo l'autonomia amministrativa e la legittimazione sostanziale e processuale delle A.s.l., ha tuttavia precisato che la ripartizione delle **competenze** in ambito sanitario tra enti centrali e periferici non ha completamente azzerato i compiti in capo igienico-sanitario del Comune.

In capo all'Ente locale, infatti, residuano i poteri **di** definizione delle linee **di** indirizzo, nell'ambito della programmazione regionale, e la verifica generale delle attività della A.s.l. nel proprio territorio, attraverso l'attività **di** vigilanza del Sindaco, il quale, sottolinea la Corte, opera come rappresentante dello stesso ente territoriale e non quale ufficiale **di** governo (art. 3, co. 14, D.lgs. 502/92).

Ne deriva che, ferma restando la responsabilità delle aziende sanitarie e indipendentemente dalla ripartizione delle funzioni in materia di randagismo, sussiste in capo al Comune una responsabilità solidale con le A.s.l. per i danni cagionati da animali randagi, in tutti i casi in cui il Comune stesso, quale organo deputato al controllo del territorio, abbia omesso di adottare i provvedimenti diretti ad assicurare l'incolumità dei cittadini di fronte ad episodi di randagismo.

In altri termini, secondo questa impostazione, il Comune e i Servizi veterinari delle A.s.l. rispondono entrambe dei danni provocati da animali randagi in base a due profili **di** responsabilità diversi: le aziende sanitarie in quanto soggetti espressamente deputati al contenimento del fenomeno del **randagismo** ed al recupero degli animali vaganti, il Comune quale ente cui spetta la tutela della incolumità dei cittadini e il controllo igienico-sanitario del proprio territorio, eventualmente interagendo con i servizi sanitari territorialmente competenti (ad esempio, segnalando prontamente al competente servizio veterinario la presenza **di** animali randagi sul proprio territorio).

Tale approccio troverebbe fondamento in ambito costituzionale: l'art. 32 della Costituzione, infatti, sancisce l'obbligo primario della Repubblica (**di** cui il Comune è una ramificazione a livello locale) **di** tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, per cui sarebbe assolutamente innegabile una responsabilità **di** tipo extracontrattuale in capo a quegli Enti locali che sono tenuti alla salvaguardia, disponendo misure idonee per evitare danni ingiusti del diritto alla salute, tra cui sicuramente rientra e merita attenzione quello **di** poter circolare liberamente senza avere la sfortuna **di** incontrare cani randagi.

Anche recentemente la Cassazione con sentenza del 28 aprile 2010 n. 10190 ha condannato un Comune in quanto i medesimi devono adottare tutti i provvedimenti idonei per evitare che i cani randagi rechino danno alle persone, altrimenti in caso di aggressione scatta per l'ente locale la **responsabilità** civile e l'obbligo di risarcire la vittima. Lo ha deciso con la sentenza richiamata la terza sezione civile della Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza n. 2533/2005 della Corte d'appello di Napoli.

Una signora novantenne, mentre passeggiava su una pubblica via nel territorio di un Comune della provincia di Caserta, spaventata da un cane randagio che le abbaia contro era caduta a terra rompendosi il femore. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse la richiesta di risarcimento **dei** danni subiti in conseguenza dell'aggressione del cane randagio. Successivamente la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 2533 del 5 settembre 2005, ha escluso la **responsabilità** del Comune sostenendo che la tarda età della vittima e la piccola taglia del cane inducevano a porre a carico della persona danneggiata l'intera **responsabilità** dell'incidente. In seguito al ricorso presentato contro la decisione della Corte d'appello, la Cassazione, con la sentenza n. 10190 depositata lo scorso 28 aprile, Atto Consiglio Comunale n. 44 del 23/11/2011

ha affermato che secondo le **norme** della legge n. 281/1991 («legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del **randagismo**») e delle conseguenti leggi regionali in materia (nel caso in esame la legge regionale della Campania n. 36/1993), il Comune ha l'obbligo di vigilare costantemente sulla presenza di cani randagi sul proprio territorio, assumendo tutti gli opportuni provvedimenti per evitare che gli animali arrechino danno alle persone; tale obbligo diventa ancora più stringente se all'ente locale sono pervenute nel tempo specifiche segnalazioni da parte **dei** cittadini sulla presenza **dei** cani.

Tutte le persone devono poter circolare sulla pubblica via senza essere esposte a situazioni di pericolo, che, come il fenomeno del **randagismo**, il Comune è tenuto a prevenire. La peculiare sensibilità o fragilità della persona, secondo gli ermellini, non esclude la **responsabilità** del Comune per le ferite conseguenti all'indebita presenza del cane randagio; infatti, l'eventuale debolezza o lo scarso controllo **dei** propri movimenti da parte della vittima a causa della tarda età non comportano l'esclusione del nesso causale fra l'illecito e il danno, fatto salvo il caso in cui si dimostri che le sue condizioni fossero di una tale gravità da produrre da sole l'evento. Peraltro, occorre evidenziare che sulla stessa materia e per analoghi fatti, la Cassazione (sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009) aveva avuto modo di puntualizzare che gli enti locali sono comunque sollevati dalla **responsabilità** per i danni causati alle persone aggredite e morse dai cani randagi, qualora la legge regionale attribuisca la competenza per la lotta contro il **randagismo** ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, considerando che dopo il decreto legislativo n. 502/1992 le Asl non sono più strutture operative **dei Comuni**, ma soggetti giuridici autonomi dipendenti dalla regione. Con riferimento ai vari obblighi incombenti sui **Comuni** in materia di **randagismo**, è utile ricordare che l'ordinanza del 6 agosto 2008, tuttora in vigore, del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, oltre a fissare regole per arginare il fenomeno dell'abbandono **dei** cani, ha imposto ai sindaci di dotare la polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip Iso compatibile, per effettuare gli opportuni controlli sui cani randagi.

Allo stato dell'arte, quindi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale, si può ritenere che il controllo e il monitoraggio del territorio per la presenza dei cani randagi resta in capo ai Comuni (Potrà essere trasferita questa funzione all'Unione allorquando la P.M. verrà gestita in forma associata presso l'Unione) che vi provvedono tramite la Polizia Municipale, coadiuvata per la cattura e quant'altro dai servizi sanitari della ASL, mentre, in capo all'Unione e in forma associata come espressamente previsto dalle normativa è possibile, ad oggi, conferire il risanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione, nonché, la gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione che precede;

PREMESSO che la legge 14 agosto 1991 n. 281 così come modificato e integrato dalla legge 244/07 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all'art. 4 ascrive ai Comuni, singoli o associati, l'onere di risanare i canili comunali esistenti e costruire rifugi per cani, nonché, la gestione dei canili e gattili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

CONSIDERATO che tra le funzioni specificatamente conferite dallo Statuto all'Unione dei Comuni, Città Territorio Val Vibrata, figura anche la tutela, a livello d'intero ambito, di: pubblica sicurezza, salute, ambiente, animali, etc;

RITENUTO che la gestione del Canile rifugio rientra tra i servizi sanitari ed è ritenuto indispensabile per la salute e la convivenza degli animali e dei cittadini che possono aver contatto con loro;

RILEVATO che in applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale, i Comuni devono provvedere in forma associata al risanamento dei canili esistenti e alla costruzione di rifugi per cani, nonché, provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

DATO ATTO che i **Comuni della Val Vibrata intendono dare attuazione all'esercizio in forma associata delle funzioni e/o servizi relativi alla custodia, ricovero e affido dei cani randagi con delega all'Unione di Comuni;**

VISTI:

- lo statuto dell'Unione di Comuni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale del n. 86 del 21/09/1999, avente per oggetto: " Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";
- la Circolare 14 maggio 2001 n. 5 del ministero della Sanità;
- la legge n. 244/2007 che all'art. 2 c. 371 prevede che i Comuni singoli o associati, e le Comunità montane gestiscano direttamente o tramite convenzioni (con le associazioni animaliste e zoofile oppure con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile) i canili e i gattili sanitari;
- Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali;
- Visto il parere espresso in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO opportuno precedere alla gestione associata del servizio di custodia e mantenimento cani delegandola all'Unione di Comuni con relativo impegno di quest'ultimi a farsi carico delle risorse economiche necessarie, da rendicontarsi annualmente a cura dell'Unione;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

La premessa si ha qui per integralmente riportata e da valere, inoltre, come motivazione ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90.

DELEGARE la funzione relativa alla custodia e mantenimento dei cani all'Unione di Comuni affinché il medesimo Ente per conto dei Comuni e in maniera associata, proceda al ricovero dei cani presso adeguate strutture, anche realizzate direttamente dall'Unione;

DARE ATTO che i relativi oneri finanziari verranno rimborsati all'Unione , secondo criteri oggettivi e corretti da concordarsi in seno all'Unione, a consuntivo da parte del Comune delegante **previa comunicazione degli oneri in itinere;**

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voto unanime;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.267.

REGOLARITA' TECNICA
(art.49 D.Lgs. N. 267/2000)
Parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Rag. Teresa Nicolina Di Buò)

REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 d.Lgs. n. 267/2000)
Parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. Teresa Nicolina Di Buò)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Geom. Leandro POLLASTRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gabriella MARIOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto è affissa all'Albo dal **06 dicembre 2011** per rimanervi gg.15 consecutivi (art.124, comma 1, D.lgs 267 T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Teresa Nicolina Di Buò

Il presente atto è stato comunicato ai capigruppo consiliari con elenco prot. n° _____ del _____ (Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs del 18.08.2000 n. 267).

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Teresa Nicolina Di Buò

Per copia conforme all'originale addì **06 dicembre 2011**

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Rag. Teresa Nicolina Di Buò

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ con la procedura di cui all' Art. 134, comma 3° del T.U.E.L approvato con D.lgs del 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.C.C.

Addì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
